

Selargius 2 Luglio 2020


## OGGETTO: Ulteriori specifiche per i lavoratori fragili e ipersuscettibili

Buongiorno

Viste le numerose richieste, spesso improprie, di riconoscimento di lavoratori fragili si rende necessario dare ulteriori informazioni per i casi che fanno richiesta di tale riconoscimento.

Il protocollo condiviso prevede che il Medico Competente (MC) segnali all'azienda situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che richiedono particolare tutela. Le suddette disposizioni si ricollegano alla raccomandazione del DPCM 17 maggio 2020 rivolta a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' stata data in tal senso informativa a tutti i lavoratori.

Per consentire ai soggetti fragili di rimanere a casa, il ruolo primario spetta ai **Medici di Famiglia**, Medici di Medicina Generale (MMG), che possono certificare l'assenza per malattia. Fino al 31 luglio 2020 inoltre per i disabili gravi (art. 3, comma 3 della L. 104/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, comma 1) il periodo di assenza giustificato dal MMG è equiparato al ricovero ospedaliero. Pertanto, si invitano tutti i dipendenti a farsi parte attiva e qualora si riconoscessero nello stato di fragilità (perché affetti da condizioni patologiche



sopra indicate) di procedere nel seguente modo:


Rivolgersi direttamente al MMG per valutazione della sussistenza della condizione di fragilità, necessaria alla successiva gestione delle previste misure di tutela:

- qualora il MMG ritenga che le condizioni di salute siano tali da giustificare l'adozione di un periodo di astensione dal lavoro (persone con di necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche), emetterà relativa certificazione INPS di malattia (validità sino al 31 luglio 2020);
- qualora il MMG ritenga che non sussista una condizione di fragilità che giustifichi tale provvedimento, o ne risulti impossibilitato, rilascerà un certificato di attestazione della condizione di salute del lavoratore (**Certificato Anamnestico**).

I lavoratori interessati dalla condizione di fragilità, segnalano tale stato al Medico Competente inviando a mezzo mail ([toreusai58@gmail.com](mailto:toreusai58@gmail.com). Si raccomanda di EVITARE LE TELEFONATE!!!) solamente il Certificato Anamnestico rilasciato dal MMG, oltre alla documentazione ritenuta strettamente necessaria a comprovare la condizione suddetta (certificazione **recente** e proveniente esclusivamente da professionisti del SSN o convenzionati).

Il Medico Competente prende visione della documentazione sanitaria e valuta le condizioni di ipersuscettibilità del lavoratore tenendo conto di :

- tipo e gravità della patologia, presenza di co-morbilità, **età** ed eventuali altri fattori aggravanti;
- **misure generali di contenimento adottate nello specifico ambito lavorativo;**
- **fase dell'epidemia nel territorio in cui si trova il lavoratore (livello di circolazione del virus);**
- rischio generico aggravato di contagio connesso alla mansione specifica. Gli elementi da



valutare, in accordo con i criteri dell'INAIL, sono: la presenza di specifiche fonti di esposizione (es. cura dei malati COVID-19, gestione dei rifiuti ospedalieri); il fattore aggregazione (es. contatto col pubblico); il fattore concentrazione (distanza interpersonale con altri lavoratori);

- rischio connesso alle modalità di spostamento da casa al lavoro.


A questo punto il Medico Competente potrà decidere per:

- l'assenza di riconoscimento di ipersuscettibilità e/o sufficiente adozione delle misure di contenimento del contagio poste in essere nello specifico ambito lavorativo;
- qualora invece il MC ritenga necessari ulteriori approfondimenti e/o tutele suggerisce al dipendente interessato di inoltrare per iscritto domanda per visita medica a richiesta ex art. 41 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Verificata mediante analisi della documentazione e/o visita su richiesta la condizione di ipersuscettibilità ossia di fragilità del lavoratore, il Medico Competente, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari, comunica al datore di lavoro i nominativi di tali lavoratori affinché, come indicato nel protocollo, si provveda alla "loro tutela".

In tal caso il MC suggerisce:

- eventuali ulteriori misure di tutela in ambiente lavorativo, che il DL condivide per la possibile individuazione ed attuazione anche con il comitato aziendale Covid, e che possono portare al realizzarsi di due condizioni:
  - se possibili misure di ulteriore tutela, con procedure tecniche e/o organizzative ---> OK;
  - se non possibili ---> ricorso alle opportunità previste quali lavoro agile/smart working (secondo




disposizioni della direzione aziendale in base alle esigenze organizzative) o in ultima analisi agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, etc.).

Ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono è riconosciuto, infine, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (smart working) purché compatibile con le caratteristiche della mansione svolta e con priorità nell'accoglimento delle richieste. Tali disposizioni sono riconosciute anche ai soggetti immunodepressi e ai familiari conviventi.

Sperando di aver chiarito definitivamente la questione, si coglie l'occasione per porgere

Cordiali saluti



Il Medico Competente  
IL MEDICO COMPETENTE  
Dott. Salvatore Usai